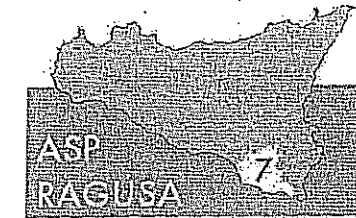


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 53 del 10 GEN. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI
GENERALI

OGGETTO: PROC. CIV. N.252/2003 R.G. TRIBUNALE DI RAGUSA – LIQUIDAZIONE
COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRA PUCCIA DEL FORO DI
MODICA

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 10 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3
della L.R. n.5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del
Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente
deliberazione:

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R.
3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15
giorni consecutivi, dal 13 GEN. 2013.

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della s.c. Coordinamento Amministrativo del Territorio Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Su proposta della s.c. Coordinamento Amministrativo Territoriale Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e sostanziale

premesso che con atto notificato il 30 gennaio 2003 i sigg.ri Mimouna Radhia e Trabelsi Farouk, entrambi in proprio e nella qualità genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, convenivano in giudizio la confluita azienda ospedaliera per chiederne la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificata in € 1.024.000,00;

che in detto giudizio l'Azienda, giusta delibera n.238/2003, si costituiva conferendo mandato ad litem all'avv. Alessandra Puccia del foro di Modica, autorizzandolo ad effettuare la rituale chiamata in causa, ex art.106 c.p.c., tanto degli Assicuratori pro-tempore, Società Cattolica di Assicurazioni coop. r.l., quanto dei sanitari coinvolti nel caso clinico, atteso che la polizza assicurativa di riferimento prevedeva un massimale assicurato per sinistro inferiore alla pretesa risarcitoria formulata dagli attori;

che giusta sentenza n.463/2012 Reg. Sent., il G.I. ha deciso di circoscrivere l'indagine nel merito della domanda alla sola statuizione sulle spese processuali, a causa della rinuncia degli attori, così pronunciandosi:

.....omissis...compensa le spese processuali fra gli attori e l'Azienda;

condanna l'Azienda al pagamento delle spese processuali in favore di D'Orazio Alida per € 6.750,00, di Giaquinta Maria per € 11.250,00 e dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia per € 6.750,00;

compensa le spese processuali fra l'Azienda e la società Cattolica Assicurazioni coop. Barresi Salvatore e Giorgio La Rosa,

...omissis..

vista la fattura n. 2/12, corredata dall'analitico prospetto di notula, in atti, che il legale, a conclusione del mandato giudiziale, trasmette per € 35.543,43, oneri fiscali e contributivi inclusi, al netto dell'acconto liquidato con la richiamata deliberazione d'incarico;

dato atto che il Legale nella determinazione di competenze, onorari, diritti ed indennità spettanti per le prestazioni giudiziali si è attenuto alle tariffe minime forensi, così come accertate dallo scrivente Ufficio nel rispetto del D.M. 5 ottobre 1994 n.585 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, vigente all'epoca dei fatti in causa;

precisato che quanto accertato ai sensi della richiamata disposizione tariffaria non contraddice al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si deve aver riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (*decisum*) piuttosto che a quella domandata (*deductum*), atteso che detto principio opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, mentre nell'ipotesi di rigetto, cui va assimilata ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 11 marzo 2006, n.5381);

che rientrando la presente fattispecie fra quelle in cui non v'è stata una pronuncia di merito, stante la statuizione del Giudice circoscritta alle spese processuali il valore della controversia rimane attestato alla pretesa risarcitoria pari ad € 1.024.000,00;

ritenuto pertanto di disporre il pagamento della fattura in oggetto;

rilevata l'urgenza di provvedere in merito, stante la prolungata giacenza del documento;

sulla base del presente schema di delibera predisposto dalla s.c. Coordinamento Amministrativo Territoriale Servizio Affari Generali;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Giusta delibera n. 238/2003 di conferimento incarico della confluita azienda ospedaliera, liquidare e pagare all'avv. Alessandra Puccia del foro di Modica la fattura n. 2/2012 dell'importo di € 35.543,43 al lordo della ritenuta d'acconto per euro 5.645,40 nonché degli oneri contributivi e fiscali di legge, per l'assistenza legale prestata nella causa civile iscritta in primo grado al n.252/2003 R.G. Tribunale di Ragusa
- contabilizzare il superiore costo sul conto denominato "fondo accantonamento per oneri legali su controversie in corso", autorizzazione n. _____
- attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente deliberazione

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>1834</u>		<u>1</u>
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
